

# **SCHEMA INFORMATIVA: GIOCATTOLI**

## **PREMESSA**

Con il Decreto Legislativo n. 313 del 27 settembre 1991 (modificato dal D. Lgs 24 febbraio 1997, n. 41) è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

La norma è stata introdotta al fine di garantire la sicurezza e/o salute dei consumatori e stabilisce che i giocattoli devono essere fabbricati rispettando i requisiti essenziali di sicurezza, stabiliti dalle normative nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie.

Entro il 20/1/2011 dovrà essere recepita la Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 e le disposizioni si applicheranno a partire dal 20/7/2011.

## **FONTI NORMATIVE**

### **Normativa nazionale:**

- Decreto legislativo n. 313 del 27 settembre 1991. Attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
- Decreto 28 marzo 1997. Aggiornamento delle norme autorizzate comunitarie ai sensi della Direttiva 88/378/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

### **Normativa comunitaria:**

- Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli. La presente Direttiva dovrà essere recepita entro il 20/01/2011 e le disposizioni si applicheranno a partire dal 20/07/2011.
- Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

## **OGGETTO**

Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito e manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni, ad esclusione dei prodotti elencati nell'allegato 1 del D.Lgs. 27-9-1991 n. 313.

## **PRINCIPALI PRESCRIZIONI PER IL FABBRICANTE**

Il fabbricante o il suo mandatario devono apporre sul giocattolo o sul suo imballaggio, in maniera visibile, leggibile e indelebile, la marcatura CE, il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonché l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economica europea, anche in forma abbreviata purché consenta una identificazione semplice e agevole.

Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o composti da elementi di piccole dimensioni, le indicazioni possono essere apposte su un'etichetta o su un foglio informativo allegato al giocattolo, con il richiamo, rivolto al consumatore, sull'utilità di conservarle. Con l'apposizione della marcatura CE il fabbricante attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità del giocattolo alle norme armonizzate.

Qualora il fabbricante non applichi integralmente le norme armonizzate, il giocattolo può essere immesso sul mercato solo dopo aver ricevuto un attestato CE del tipo da parte di un organismo notificato, che abbia eseguito tutte le verifiche.

In base alle diverse procedure utilizzate, il fabbricante deve essere in grado di fornire, in caso di controllo, l'ulteriore documentazione indicata alla successiva voce "Vigilanza".

I giocattoli devono inoltre essere accompagnati da avvertenze e precauzioni d'uso, redatte in lingua italiana, chiaramente leggibili, secondo quanto dettagliatamente disposto nell'allegato IV.

### **PRINCIPALI PRESCRIZIONI PER IL COMMERCIANTE**

Verificare che i prodotti in vendita siano provvisti della marcatura CE, del nome e/o marchio e dell'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato comunitario, delle avvertenze e delle precauzioni d'uso redatte in lingua italiana.

### **REQUISITI ESSENZIALI**

Il giocattolo deve essere privo di parti appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non provare ferite in caso di rottura. Le parti smontabili, se ingerite, devono avere delle dimensioni da impedire il soffocamento. Inoltre, non deve contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili. I materiali con cui sono costruiti e le vernici utilizzate devono rientrare nei limiti di tolleranza biologica previsti e, nei giochi elettrici, la tensione di alimentazione non deve superare i 24 Volt.

Altri rischi particolari sono elencati nell'all. II del D.Lgs 313/91.

### **PRESUNZIONE DI CONFORMITA'**

Non possono essere immessi sul mercato i giocattoli privi della marcatura CE, consistente nel simbolo **CE**.

La marcatura CE certifica che il giocattolo risponde a tutti i requisiti essenziali di sicurezza (indicati nell'all. II del D.Lgs 313/91) e che è stato sottoposto a tutte le procedure di conformità secondo quanto indicato dalla normativa nazionale che recepisce le norme armonizzate comunitarie.

### **VIGILANZA**

La vigilanza sulla sicurezza dei giocattoli spetta al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, che la esercita tramite la Guardia di Finanza, le Camere di Commercio competenti per territorio e gli altri organi di Polizia.

I controlli vengono effettuati nei luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione.

In fase di controllo il fabbricante o il suo mandatario o il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea sono tenuti a fornire all'autorità richiedente, entro 8 giorni, le seguenti informazioni:

a) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione alle norme armonizzate; eventualmente: un attestato CE del tipo rilasciato di un organismo autorizzato; copie dei documenti che il fabbricante ha sottoposto all'organismo autorizzato; una de-

scrizione di mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformità al modello autorizzato;

b) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

c) informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione del giocattolo.

Qualora nella fabbricazione del giocattolo non siano state integralmente rispettate le norme nazionali e comunitarie, o qualora queste non esistano, il giocattolo può essere immesso sul mercato solo dopo aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo notificato, dopo aver effettuato gli esami di laboratorio, dichiara la conformità ai requisiti essenziali.

In questo caso, in fase di controllo, il fabbricante o il suo mandatario, o chi ne ha curato l'immissione nel mercato, devono fornire la seguente documentazione:

a) una descrizione dettagliata della fabbricazione;

b) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo di esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della conformità al modello autorizzato;

c) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

d) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo autorizzato;

e) il certificato di prova del campione o copia conforme.

In caso di manifesta inosservanza degli obblighi di informazione il Ministero dello Sviluppo Economico può disporre che il fabbricante, il mandatario o l'importatore, a loro spese, facciano effettuare, entro un termine determinato, una prova da parte di un altro organismo notificato per verificare la conformità del giocattolo alle norme armonizzate o ai loro requisiti essenziali di sicurezza.

I giocattoli che risultano non muniti legittimamente della marcatura CE, devono essere immediatamente ritirati dal mercato e il fabbricante o il suo mandatario devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcature CE, entro sessanta giorni.

Qualora persista la mancanza di conformità, il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio decreto motivato, dispone il ritiro immediato dei prodotti dal mercato a spese del fabbricante.

## **SANZIONI**

Le sanzioni sono fissate dall' art. 11 del Decreto Legislativo 313/91:

1. chiunque immette in commercio, o vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE, è punito con un'ammenda che va da euro 516,46 a euro 20.658,27
2. l'apposizione indebita della marcatura CE è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 2.582,28 a euro 15.493,71
3. chiunque apponga marchi o iscrizioni che possono essere confusi con la marcatura CE, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da euro 774,68 a euro 10.329,14, salvo che il fatto costituisca reato
4. chiunque commercializza giocattoli privi di marcatura CE e/o del nome e/o della ragione sociale e/o del marchio, dell'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea, delle avvertenze e delle

precauzioni d'uso redatte in lingua italiana, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da euro 2.582,28 a euro 10.329,14

5. chiunque nega l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento o alle informazioni che il fabbricante o il mandatario è tenuto a fornire all'Autorità richiedente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 2.065,88 a euro 12.394,96

#### **NOVITA' LEGISLATIVE**

La Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli dovrà essere recepita entro il 20/01/2011 e le disposizioni si applicheranno a partire dal 20/07/2011.